



GIUNTA REGIONALE

ITER N. 11205/19

DETERMINAZIONE n°

DPD019/218

23/09/2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE FILIERE IN AMBITO PSR

OGGETTO: Regolamento n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - Avviso pubblico "Attuazione dei Progetti integrati di filiera (PIF) – Seconda fase. Presentazione dei Progetti di Microfiliera - Filiere di dimensione locale e Filiere corte" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DPD019/201/2018 - Riapertura termini di cui alla Determinazione dirigenziale n.DPD019/57 del 06 marzo 2019.

Ordinanza TAR L'Aquila (Sezione Prima) N. 00318/2019 REG.RIC. del 13.09.2019 – Revoca, ai sensi dell'articolo 21-quinquies L. n.241/90, della Determinazione dirigenziale n.DPD019/133 del 24.05.2019 "Dichiarazione di non ricevibilità ed archiviazione della domanda di sostegno N. 94250087171 presentata dall'ATS "Multifiliera Teramana".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento Delegato (UE) n.640/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, "che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA:

- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, “che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella versione notificata il giorno 29/10/2015;
- la Deliberazione della Giunta regionale n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente “Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001” Presa d’atto;
- le decisioni di esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016, del 28/11/2018, del 26/02/2018 e del 13.12.2018 con le quali sono state approvate le modifiche del PSR della Regione Abruzzo;
- la determinazione DPD/178/2016 del 14 dicembre 2016 e s.m.i., con la quale sono stati approvate le “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”;

ATTESO che:

- il capitolo 5 del PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo “*Descrizione della strategia*” indica la progettazione integrata di filiera (PIF) quale strumento idoneo a “*migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, ..*”;
- il capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo “*Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura...*” al paragrafo “*Modalità di attuazione per i progetti integrati di filiera*” detta le istruzioni in ordine a modalità e strumenti per la selezione dei Progetti di Filiera;

DATO ATTO che:

- sulla base di tali premesse, è stato individuato lo schema procedurale per l’attuazione dei PIF di Microfiliera;
- con Determinazione n. DPD019/153 del 03 luglio 2017 è stato approvato e pubblicato l’Avviso per l’attuazione dei progetti integrati di filiera (PIF) PRIMA FASE: SELEZIONE DEI PROGETTI DI MICROFILIERA - FILIERE DI DIMENSIONE LOCALE E FILIERE CORTE - ANNUALITA’ 2017;

CONSIDERATO che al termine della valutazione tecnico-amministrativa delle proposte pervenute da parte del Gruppo di Valutazione, nominato con nota Prot. N. RA 0327869/17 del 22.12.2017 del Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con Determinazione dirigenziale n. DPD019/48 del 26.03.2018 è stato approvato l’elenco definitivo delle domande ritenute conformi alle disposizioni dell’avviso sopra richiamato, decretando la fine della Prima Fase dei PIF di Microfiliera;

DATO ATTO altresì che:

- con determina n. DPD019/201 del 05/10/2018 è stato approvato e pubblicato l’Avviso per l’attuazione della Sottomisura 16.4.1 “Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.” Approvazione Avviso Pubblico per l’attuazione dei Progetti integrati di filiera (PIF) – SECONDA FASE: PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI MICROFILIERA - FILIERE DI DIMENSIONE LOCALE E FILIERE CORTE.
- a seguito dell’istruttoria negativa della maggior parte dei progetti pervenuti, le risorse finanziarie disponibili indicate nel bando di cui alla Determinazione DPD019/201 del 05.10.2018 sono state solo in minima parte impegnate;
- al fine di consentire l’acquisizione di nuove domande finalizzate alla realizzazione di progetti di Microfiliera - Filiere di dimensione locale e filiere corte, con Determinazione dirigenziale n. DPD019/57 del 06.03.2019 sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di sostegno per la sottomisura 16.4.1;
- al termine dell’istruttoria di ricevibilità, il Gruppo di lavoro costituito con nota n. RA/117649/19 del 16.04.2019, ha ritenuto “**non ricevibile**” la domanda di sostegno N. 94250087171 presentata dalla Coop. Agr. Mercato Contadino d’Abruzzo Soc. Coop. a r.l. con sede a Teramo - Via P. Gammelli 6/8, in qualità di

Capofila dell'ATS "Multifiliera Teramana", pertanto ai sensi del punto 6.3.2 dell'Avviso, il Servizio ha proceduto all'invio di apposita comunicazione a mezzo PEC (Prot. N. RA/131146/19 del 02.05.2019 in atti alla presente) alla ditta Capofila: Coop. Agr. Mercato Contadino d'Abruzzo soc. coop. a r.l.;

- entro il termine dei 10 giorni previsti dall'Art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i., sono pervenute osservazioni da parte della ditta Capofila (acquisite al Prot. N. RA/140743/19 del 13.05.2019), in atti alla presente;

- a seguito dell'esame della documentazione allegata alla nota suddetta, con il verbale istruttorio N.1, in atti alla presente, il Gruppo di lavoro ha confermato in via definitiva la IRRICEVIBILITA' della domanda presentata dall'ATS "Microfiliera Teramana";

- in attuazione del punto 6.3.2 dell'Avviso che stabilisce: *"In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata"*, con Determinazione dirigenziale n. DPD019/133/19 del 24.05.2019 il Servizio Promozione delle Filiere ha dichiarato l'istanza **"non ricevibile"** in via definitiva e proceduto all'**archiviazione** della domanda di sostegno N. 94250087171 presentata dalla Coop. Agr. Mercato Contadino d'Abruzzo soc. coop. a r.l. con sede a Teramo - Via P. Gammelli 6/8, in qualità di Capofila dell'ATS "Multifiliera Teramana";

CONSIDERATO che a seguito della notifica della Determinazione dirigenziale n. DPD019/133 del 24.05.2019, effettuata con nota PEC Prot. N. RA/156515/19 del 24.05.2019, la Coop. Agr. Mercato Contadino d'Abruzzo soc. coop. a r.l. con sede a Teramo, in qualità di Capofila dell'ATS "Multifiliera Teramana", ha avanzato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) per l'Abruzzo - L'Aquila (Ricorso TAR 103/19), notificato alla Regione Abruzzo in data 22 luglio 2019, per *"l'annullamento - previa sospensione - del provvedimento prot. n. 156515 del 24.05.2019 con il quale la Regione Abruzzo comunicava la determinazione dirigenziale di irricevibilità e archiviazione della domanda di sostegno"* chiedendo, sotto il profilo cautelare, evidenziando il rischio dell'esaurimento delle risorse disponibili, *"l'ammissione con riserva o, in alternativa, l'immediata verifica dell'omessa registrazione sul portale SIAN del nominativo Battaglia"*;

PRESO ATTO dell'Ordinanza N. 00318/19 REG. RIC. pubblicata il 13.09.2019, rimessa dall'Avvocatura Regionale al Dipartimento Agricoltura ed al Servizio Promozione delle Filiere con nota Prot. N. 260019 TAR 103/19 del 18.09.2019, in atti alla presente, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) de L'Aquila:

- *accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato;*

- *fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 4 dicembre 2019;*

ritenendo che, poiché l'elemento erigente il contenzioso attiene alla fase istruttoria del procedimento, il responsabile del procedimento *"avrebbe potuto disporre l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 mediante il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, non essendo in discussione la tempestività della domanda e dovendosi presumere la volontà della Cooperativa di aderire al bando"*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i. , in particolare:

- l'Art. 6 (*Compiti del responsabile del procedimento*), comma 1, lett. b) che recita:

"1. Il responsabile del procedimento:.....; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali";

- l'Art. 21 - *quinquies (Revoca del provvedimento)* che recita:

"1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.";

RITENUTO, alla luce di quanto disposto con l'Ordinanza N. 00318/19 dal TAR - L'Aquila, anche al fine di far cessare il contenzioso in essere, di **revocare** ai sensi dell'Art. 21-*quinquies* della L. n.241/1990 la Determinazione dirigenziale n. DPD019/133/19, notificata con nota Prot. N. RA/156515/19 del 24.05.2019, e di **attivare l'istituto del soccorso istruttorio** di cui all'Art. 6, comma 1, lett.b) della L. n.241/1990 da

parte del Gruppo di Lavoro incaricato dell'istruttoria della SM 16.4.1 del PSR Abruzzo 2014-2020;

VISTO il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 “*Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*”, in particolare l'Art. 1. (*Anagrafe delle aziende agricole*) che recita:

- “1. L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata anagrafe, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati "aziende".
2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.”;

VISTO il Decreto MIPAAF n. 162 del 12/01/2015 relativo alla *Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020*, in particolare:

- l'Articolo 3 (*Fascicolo Aziendale*) che recita:

- “1. Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN anche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni e integrazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), istituito ai sensi dell'articolo 67 del Reg. (UE) 1306/2013 con gli elementi di cui all'articolo 68 del medesimo Regolamento. Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.”;

- l'Articolo 4 (*Costituzione e Aggiornamento del Fascicolo aziendale*) che recita:

- “1. L'azienda agricola nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, devono costituire e aggiornare il fascicolo aziendale nell'Anagrafe di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, presso l'Organismo Pagatore territorialmente competente.
2. L'azienda agricola nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, costituiscono il fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 3 presso l'Organismo Pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare, nell'ipotesi di impresa individuale.
3. L'azienda agricola, nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, che intendono conferire mandato per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale a soggetti a ciò incaricati previa delega dell'Organismo Pagatore, sottoscrivono mandato unico ed esclusivo in favore di tali soggetti (n.d.r.: Centri di Assistenza Agricola – CAA).
4. Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda.....”;

- l'Articolo 5 (*Tenuta del Fascicolo aziendale*) che recita:

- “1. L'Organismo Pagatore è responsabile della tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all'Anagrafe che ricadono sotto la propria competenza.
2. L'Organismo Pagatore, ai sensi e nel rispetto del paragrafo 1, lettera c), dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) n. 907/14, può delegare la tenuta del fascicolo aziendale ai soggetti a ciò incaricati (n.d.r.: Centri di Assistenza Agricola – CAA) ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.”;

VISTE altresì le “*Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020 - Settembre 2018*” approvate con Determinazione DPD/364 del 19.09.2018, in particolare:

- il punto **4.3 Modalità di presentazione delle domande** che recita: “A seguito di pubblicazione del bando, i soggetti interessati devono presentare la domanda di sostegno entro il termine da esso indicato, a pena di

irricevibilità.

La domanda di sostegno deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. È esclusa la presentazione su supporto cartaceo.”;

- il punto **4.4 Fascicolo Aziendale** che recita: “...Il fascicolo aziendale è lo strumento attraverso cui vengono rappresentati i dati identificativi di ogni azienda agricola che beneficia di aiuti pubblici, e riferiti sia al titolare dell'azienda e sia agli elementi strutturali che la caratterizzano (particelle, coltivazioni, fabbricati, mezzi di produzione, manodopera, ecc.).

I contenuti informativi, tenuto conto anche di quanto prescritto dalla normativa nazionale e comunitaria sono: ...*omissis*

Tali informazioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo con la situazione aziendale e la non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno comporta l'inammissibilità di quest'ultima e la decadenza dai benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

L'insieme costituito dal fascicolo aziendale e dagli atti amministrativi connessi integra l'Anagrafe delle Aziende Agricole.

La predisposizione del fascicolo aziendale validato dal beneficiario, attraverso la sottoscrizione della “scheda fascicolo”, (DM 12 gennaio 2015, n. 162, art. 3 e s.m. e i.), è propedeutica alla presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.”;

CONSIDERATO che:

- la domanda di sostegno n. N. 94250087171 presentata dalla Ditta: Coop. Agr. Mercato Contadino d'Abruzzo soc. coop. a r.l. con sede a Teramo - Via P. Gammelli 6/8, in qualità di Capofila dell'ATS “Multifiliera Teramana” nell'ambito dell'Avviso pubblico di cui alla Determinazione dirigenziale n. DPD019/201/2018 - Riapertura termini di cui alla Determinazione dirigenziale n.DPD019/57 del 06 marzo 2019, è stata dichiarata “irricevibile” a fronte della carezza di legittimazione del sottoscrittore della domanda, altri essendo il legale rappresentante della Ditta al momento della presentazione dell'istanza a portale AGEA-SIAN;
- al fine di consentire al Gruppo di Lavoro di attivare l'istituto del soccorso istruttorio, così come segnalato nell'Ordinanza sopra richiamata, finalizzato alla rettifica della domanda N. 94250087171, il soggetto beneficiario è tenuto a riproporre la domanda di sostegno;
- per permettere al soggetto beneficiario la riproposizione della domanda di sostegno a portale AGEA-SIAN si rende necessaria una specifica e motivata richiesta da parte del Dipartimento Agricoltura ai competenti Uffici dell'AGEA;

ATTESO che:

- la verifica a sistema AGEA-SIAN del Fascicolo Aziendale della Ditta: Coop. Agr. Mercato Contadino d'Abruzzo soc. coop. a r.l. con sede a Teramo- CUA 02031920677, effettuata in data 18 settembre 2019 dal Servizio Promozione delle Filiere, in atti alla presente, ha evidenziato che nella sezione “*Consultazione fascicolo – Dati generali*” e nella sezione “*Rappresentanti legali*” risulta indicato quale legale rappresentante il Sig. Battaglia Roberto (livello di certificazione: Anagrafe Tributaria) nel mentre nella sezione “*Incaricati*” risulta indicato quale legale rappresentante il Sig. Davide Cantoro (livello di certificazione: Dichiarato dal CAA CIA), ossia **ha evidenziato un disallineamento** tra quanto certificato da banche dati della Pubblica Amministrazione (Anagrafe Tributaria – CCIAA) e quanto dichiarato dal CAA CIA – TERAMO 001 (Centro di Assistenza Agricola – delegato alla tenuta del Fascicolo), pertanto la Ditta deve provvedere al **riallineamento dei dati** contenuti nel proprio Fascicolo Aziendale;
- in assenza del suddetto riallineamento, il beneficiario non potrà procedere alla riproposizione della domanda a portale AGEA-SIAN, sottoscritta in conformità al modificato assetto societario risultante dalla Visura Camerale aggiornata;

RITENUTO pertanto necessario, prima della riproposizione a portale AGEA-SIAN della domanda associata alla SM 16.4.1, fare obbligo al soggetto beneficiario: Coop. Agr. Mercato Contadino d'Abruzzo soc. coop. a r.l. con sede a Teramo – CUA 02031920677, di provvedere al preliminare riallineamento dei dati contenuti nel proprio Fascicolo Aziendale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

DI PROCEDERE alla richiesta di riproposizione della domanda di sostegno ai competenti Uffici AGEA,

solo dopo la ricezione da parte del soggetto beneficiario della comunicazione a mezzo PEC (dpd019@pec.regione.abruzzo.it) dell'avvenuto riallineamento dei dati del proprio Fascicolo Aziendale;

RITENUTO altresì opportuno pubblicare il presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché di notificare il medesimo a mezzo PEC al beneficiario: Coop. Agr. Mercato Contadino d'Abruzzo Soc. Coop. a r.l. con sede a Teramo e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato – L'Aquila e all'Avvocatura Regionale – L'Aquila per i conseguenti adempimenti del caso;

VISTI il D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. nonché la deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 25.03.2019 e la DGR n.174 del 08.04.2019 di "Aggiornamento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - triennio 2019/2021, di cui alla L. 190/2012";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;

DETERMINA

Per tutto quanto contenuto in premessa:

- 1) **DI REVOCARE**, ai sensi dell'Art. 21-quinquies della L. n.241/1990, la Determinazione dirigenziale n. DPD019/133/19, notificata con nota Prot. N. RA/156515/19 del 24.05.2019, tenuto conto dell'Ordinanza N. 00318/2019 REG.RIC. del 13.09.2019 dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) - L'Aquila;
- 2) **DI DISPORRE** l'attivazione del soccorso istruttorio da parte del Gruppo di Lavoro incaricato al fine di "*disporre l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 mediante il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, non essendo in discussione la tempestività della domanda e dovendosi presumere la volontà della Cooperativa di aderire al bando*";
- 3) **DI FARE OBBLIGO** al soggetto beneficiario: Coop. Agr. Mercato Contadino d'Abruzzo Soc. Coop. a r.l. con sede a Teramo – CUAA 02031920677, di provvedere al preliminare riallineamento dei dati contenuti nel proprio Fascicolo Aziendale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4) **DI PROCEDERE** alla richiesta di riproposizione della domanda di sostegno da parte della Coop. Agr. Mercato Contadino d'Abruzzo Soc. Coop. a r.l. con sede a Teramo – CUAA 02031920677, associata alla SM 16.4.1, ai competenti Uffici AGEA, solo dopo la ricezione da parte del soggetto beneficiario della comunicazione a mezzo PEC (dpd019@pec.regione.abruzzo.it) dell'avvenuto riallineamento dei dati del proprio Fascicolo Aziendale;
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché di notificare il medesimo a mezzo PEC al beneficiario: Coop. Agr. Mercato Contadino d'Abruzzo Soc. Coop. a r.l. con sede a Teramo;
- 6) **DI DISPORRE** la notifica del presente provvedimento all'Avvocatura Distrettuale dello Stato – L'Aquila e all'Avvocatura Regionale – L'Aquila, per tutti gli adempimenti di competenza, anche al fine della cessazione della materia del contendere in vista dell'udienza pubblica del 04.12.2019;

L'Estensore

Dott. Giuseppe Cavaliere
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Giuseppe Cavaliere
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Vacat)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Elena Sico
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002309000
Validità 28/07/2022

- Si dà atto che in pari data è stata effettuata, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Vacat)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Elena Sico
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002309000
Validità 28/07/2022